

**DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO
PROVVISORIO DELLO STATO 29 LUGLIO 1947,
N. 804 (G.U. 29 AGOSTO 1947, N.197)**

ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE

D.Lgs.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804 [\(1\)](#). Riconoscimento giuridico degli Istituti di patronato e di assistenza sociale [\(1/a\)](#).

Art. 1

L'esercizio dell'assistenza e tutela dei lavoratori e dei loro aventi causa per il conseguimento in sede amministrativa delle prestazioni di qualsiasi genere previste da leggi, statuti e contratti regolanti la previdenza e la quiescenza, nonché la rappresentanza dei lavoratori davanti agli organi di liquidazione di dette prestazioni o a collegi di conciliazione, spetta agli Istituti di patronato e di assistenza sociale. La facoltà degli Istituti di patronato e di assistenza sociale di conciliare o transigere deve risultare da esplicito mandato del lavoratore assistito. Il patrocinio dei lavoratori in sede giudiziaria è regolato dalle norme del Codice di procedura civile [\(2\)](#) e da quelle sulla disciplina delle professioni di avvocato e procuratore [\(3\)](#). E' fatto divieto ad agenzie private ed a singoli procaccianti di esplicare qualsiasi opera di mediazione per l'assistenza ai lavoratori e loro aventi causa. I contravventori sono puniti con l'ammenda fino a L. 1.000.000 [\(4\)](#), e in caso di recidiva, con l'arresto sino ad un mese.

Art. 2

Gli Istituti di patronato e di assistenza sociale possono essere costituiti e gestiti soltanto da associazioni nazionali di lavoratori, che annoverino nei propri statuti finalità assistenziali e diano affidamento di provvedervi con mezzi adeguati. La costituzione di Istituti di patronato e di assistenza sociale deve essere approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale [\(5\)](#). La relativa domanda deve essere corredata da un esemplare dell'atto costitutivo e da tre esemplari dello statuto e deve, altresì, specificare la natura, i compiti e l'ordinamento dell'associazione promotrice e i mezzi inizialmente destinati per il funzionamento dell'Istituto. Le successive modificazioni all'atto costitutivo e allo statuto divengono esecutive dopo l'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale [\(5/a\)](#).

Art. 3

Negli statuti degli Istituti di patronato e di assistenza sociale devono essere indicati: 1) le associazioni nazionali dei lavoratori che ne promuovono la costituzione; 2) la denominazione dell'Istituto, che deve essere diversa da quella di ogni altro già esistente; 3) la sede legale e la competenza territoriale; 4) l'ordinamento dei servizi assistenziali; 5) gli organi amministrativi; 6) l'obbligo dell'Istituto di apportare allo statuto le modificazioni e le aggiunte che saranno ritenute necessarie dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le associazioni nazionali dei lavoratori. Nello statuto deve altresì essere espressamente stabilito che l'attività assistenziale dell'Istituto è svolta gratuitamente nei confronti di tutti i lavoratori, senza alcuna limitazione.

Art. 4

Al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, regolarmente costituiti a norma del presente decreto, si provvede con il prelevamento di un'aliquota percentuale sul gettito dei contributi incassati, a termine di legge o di contratto collettivo, dagli istituti che gestiscono le varie forme di previdenza sociale. L'aliquota prevista nel comma precedente è determinata ogni anno con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro, in misura non superiore al 0,50 per cento dei contributi versati agli Istituti di previdenza. I fondi raccolti con il prelevamento della predetta aliquota non possono avere destinazione diversa da quella indicata nel primo comma del presente articolo [\(5/b\)](#).

Art. 5

I fondi di cui al precedente articolo devono essere versati dagli istituti che gestiscono le varie forme di previdenza sociale in un conto intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presso la

Tesoreria centrale dello Stato. La ripartizione dei fondi fra gli Istituti di patronato e di assistenza sociale è effettuata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le associazioni nazionali dei lavoratori interessati, in relazione alla estensione o all'efficienza dei servizi degli Istituti stessi (5/c). Agli effetti della ripartizione dei fondi, gli Istituti di patronato e di assistenza sociale sono tenuti a fornire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nei modi e termini da questo indicati, la documentazione della loro organizzazione e delle attività assistenziali, svolte nei singoli esercizi.

Art. 6

Gli Istituti di patronato e di assistenza sociale sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e sono obbligati a mettere a disposizione dei funzionari incaricati alle ispezioni tutti i libri, i registri e gli incartamenti riguardanti le rispettive amministrazioni e gli affari in cui essi siano comunque interessati. In caso di gravi irregolarità amministrative, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le associazioni nazionali promotrici, può sciogliere i normali organi di amministrazione e nominare un commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto. Il decreto del Ministro stabilisce i poteri del commissario e la durata dell'incarico. Nei casi in cui l'Istituto non sia più, per qualsiasi motivo, in condizioni di funzionare o siano venuti meno i requisiti previsti dal primo comma dell'art. 2 del presente decreto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può disporre lo scioglimento dell'Istituto stesso e nominare un liquidatore. Il commissario straordinario e il liquidatore devono essere nominati fra persone aventi una particolare competenza in materia.

Art. 7

Gli Istituti di patronato e di assistenza sociale debbono: 1) tenere regolare registrazione di tutti i proventi e di tutte le spese, corredata dalla documentazione contabile, secondo i modelli eventualmente predisposti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale; 2) rendere di pubblica ragione l'attività assistenziale da essi svolta in base alle norme statutarie; 3) comunicare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, il rendiconto dell'esercizio stesso e i nominativi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo; 4) fornire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale i dati riassuntivi e statistici dell'attività assistenziale da essi svolta.

Art. 8

Agli effetti di qualsiasi imposta e tassa in genere gli Istituti di patronato ed assistenza sociale sono parificati alle Amministrazioni dello Stato.

Art. 9

Sono abrogate le disposizioni di cui agli artt. 12 del decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450 (6), dal 119 al 122 incluso, del decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, numero 1889 (7), 108 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935 n. 1827 (8), convertito in legge, con modificazioni, con la legge 6 aprile 1936, n. 1155; 66 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 (9), e 89 del regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200 (10). Sono altresì abrogate le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1735 (11), convertito nella legge 13 gennaio 1938, n. 128, nel decreto ministeriale 27 gennaio 1938, nonché ogni altra disposizione contraria e incompatibile con quelle contenute nel presente decreto.

NOTE

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 agosto 1947, n. 197.

(1/a) Vedi, ora, la L. 27 marzo 1980, n. 112, riportata al n. III.

(2) Vedi gli artt. 82-87, 436, 462 c.p.c.

(3) Vedi il R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 e le successive disposizioni, riportate alla voce AVVOCATO E PROCURATORE.

(4) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce SANZIONI PECUNIARIE IN MATERIA PENALE (AUMENTO DELLE), nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce ORDINAMENTO GIUDIZIARIO. Per effetto dell'art. 26 cod.

pen. l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 4.000. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.

(5) Si indicano i decreti di approvazione che sono stati emanati: D.M. 29 dicembre 1947 (Gazz. Uff. 8 gennaio 1948, n. 5), che approva la costituzione dell'Istituto nazionale confederale di assistenza; D.M. 29 dicembre 1947 (Gazz. Uff. 7 gennaio 1948, n. 4), che approva la costituzione del (Patrimonio delle associazioni cristiane dei lavoratori italiani); D.M. 6 marzo 1948 (Gazz. Uff. 18 marzo 1948, n. 66), approva la costituzione dell'Ente di assistenza sociale della confederazione sindacale lavoratori italiani; D.M. 9 marzo 1948 (Gazz. Uff. 20 marzo 1948, n. 67), che approva la costituzione dell'Istituto di assistenza sociale dell'Opera nazionale di assistenza religiosa e morale agli operai (O.N.A.R.M.O.); successivamente con D.M. 4 luglio 1968 (Gazz. Uff. 26 luglio 1968, n. 189) è stato approvato il nuovo statuto dell'O.N.A.R.M.O.; D.M. 8 marzo 1950 (Gazz. Uff. 16 marzo 1950, n. 63), che approva la costituzione dell'Istituto nazionale di assistenza sociale; D.M. 18 giugno 1952 (Gazz. Uff. 27 giugno 1952, n. 147), che approva la costituzione dell'Istituto di tutela ed assistenza ai lavoratori; D.M. 7 agosto 1953 (Gazz. Uff. 25 settembre 1953, n. 220), che approva la costituzione dell'Ente nazionale di assistenza sociale; D.M. 12 marzo 1954 (Gazz. Uff. 24 marzo 1954, n. 68), che approva la costituzione dell'Ente di patrocinio e di assistenza per i coltivatori agricoli (E.P.A.C.A.).

(5/a) Con D.M. 31 dicembre 1958 (Gazz. Uff. 20 febbraio 1959, n. 43), è stata approvata la modificazione degli artt. 5 e 23 dello statuto dell'Istituto O.N.A.R.M.O. di assistenza sociale. Vedi, anche, il D.M. 24 febbraio 1971, riportato al n. II.

(5/b) Vedi, anche, l'art. 16, L. 23 dicembre 1993, n. 559, riportata alla voce AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO.

(5/c) Vedi, anche, l'art. 16, L. 23 dicembre 1993, n. 559, riportata alla voce AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO.

(6) Concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

(7) Regolamento per l'esecuzione del D.L.Lgt. 23 agosto 1917, n. 1450 per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

(8) Sul perfezionamento e coordinamento legislativo della prevenzione sociale.

(9) Contenente disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

(10) Regolamento per l'esecuzione del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765 contenente disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

(11) Contenente norme sul recupero delle spese a favore del patronato nazionale per l'assistenza sociale.